

COMUNE DI PIANA CRIXIA
PROVINCIA DI SAVONA

Ordinanza n. 1/2019



Oggetto: Prevenzione dei rischi connessi alla presenza e alla circolazione degli ungulati selvatici nell'ambito urbano del Comune di PIANA CRIXIA

IL SINDACO

PREMESSO che:

• nell'ambito del centro abitato e delle zone residenziali al di fuori del centro stesso si verificano sempre più spesso avvistamenti di esemplari di ungulati selvatici, appartenenti soprattutto alla specie cinghiale (*Sus scrofa*);

RILEVATO che la presenza ricorrente di tali animali selvatici nel centro abitato di Piana Crixia, ovvero la loro frequentazione delle strade presenti sul territorio comunale costituisce una fonte di pericolo permanente per l'incolumità delle persone e per la sicurezza della circolazione;

CONSIDERATO altresì il grave allarme sociale che tale situazione con i suoi rischi evidenti comporta

VISTI:

- la Legge 11.02.1992, n.157 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge 28.12.2015, n. 221 ed in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili vietando il foraggiamento;
- la Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 e ss.mm.ii. "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'articolo 36 comma 4;
- il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- l'articolo 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 e ss.mm.ii. "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" all'articolo 36 comma 4, prevede espressamente che "Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'art. 21 comma 1, lett. e) della L. 157/1992 e s. m. e i. , avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza";

VISTA la DGR 226 del 06/04/2018 che ha approvato le “Modalità per il controllo del cinghiale ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)” e in particolare l’articolo 4 comma 1 che stabilisce e ribadisce che “Gli interventi di controllo del cinghiale in aree urbane, nelle quali la presenza della specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, sono attuati sulla scorta di apposita ordinanza sindacale o prefettizia e sono svolti con la partecipazione e col coordinamento degli agenti della Vigilanza regionale che possono avvalersi delle guardie comunali; gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati in deroga ai divieti di cui all’art. 21 comma 1, lett. e) della L. 157/1992”

PRESO ATTO che il personale regionale adibito alle funzioni di vigilanza faunistica, già dipendente della Città Metropolitana di Genova e delle altre Province liguri, ha conservato la titolarità delle qualifiche di ps e pg a suo tempo attribuite con decreto prefettizio.

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. 13134 del 10 marzo 2017 ad oggetto “Regione Liguria. Esercizio delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria” nella quale il Prefetto, informando contestualmente i Prefetti della Liguria, rappresenta che il Ministero dell’Interno, reso edotto della questione, ha espresso l’avviso che il personale delle polizie provinciali e metropolitana trasferito alle dipendenze della Regione “conservi le stesse qualifiche, che aveva nel più ristretto ambito provinciale, anche nel più ampio ambito territoriale di competenza regionale, continuando a svolgere le stesse funzioni senza la necessità di provvedimenti prefettizi di nuova attribuzione, di estensione o di conferma della validità delle qualifiche già possedute”;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “Sus scrofa”, nome comune “cinghiale”;
2. Tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Piana Crixia sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali;

INCARICA

gli agenti della Vigilanza faunistica regionale, nonché gli altri soggetti che, in base

alla normativa vigente, possano essere coinvolti, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose.

la polizia locale di supportare e coadiuvare gli agenti della vigilanza faunistica regionale, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di polizia locali e dello Stato.

La presente ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dalla affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
2. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Liguria - Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica;
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
 - Alla Questura di Savona;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestali di Savona;
 - Ambito Territoriale di Caccia SV3 di Cairo Montenotte;
 - Comando Stazione Carabinieri di Deigo;
 - Al Comando Polizia Locale del Comune di Piana Crixia

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. Liguria entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line.

Piana Crixia, lì , 14/03/2019

Il Sindaco
BRACCO Geom. Roberto



